

NORME ORGANIZZATIVE CAMPIONATI TERRITORIALI
SERIE 1[^] - 2[^] - 3[^] DIVISIONE

Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.

LIMITAZIONE ISCRITTI A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER

La Consulta Regionale ha stabilito di non introdurre anche nella stagione agonistica 2024/2025 limitazioni sulla età degli atleti iscritti a referto nei Campionati di serie Territoriali.

La stessa si riserva la possibilità di predisporre interventi mirati sui singoli campionati in base ai risultati dello studio degli iscritti a referto nei Campionati Territoriali di tutta la Regione.

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Art. 7

1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso.
2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati Regionali di 1° livello che possono disputare nel proprio territorio e dalle fasi territoriali dei campionati di categoria, salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio dei diritti. Gli altri associati partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell'anno sportivo precedente.
3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di categoria, soltanto se inseriti in gironi diversi (purché alla fase successiva a quella territoriale vi acceda una sola squadra per società, con la possibilità di utilizzare tutti gli atleti tesserati appartenenti alla stessa società). Inoltre secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, gli associati regolarmente affiliati possono partecipare ai campionati di serie territoriale con più squadre, soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi. Possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.
4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al precedente comma 3.
5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei campionati di serie A1, A2 e A3 non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B alla 3[^] Divisione. Le società partecipanti al Campionato di A3 Maschile possono partecipare con un'altra squadra anche al Campionato di Serie B Maschile, nel rispetto dei presupposti (limiti di età, presenza di fuori quota ecc.) di volta in volta, stabiliti dal Consiglio Federale ed indicati in Guida

Pratica.

6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 5, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi.

La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell'iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B alla 3^a Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore.

RITIRI RINUNCE E REINTEGRAZIONE QUADRI

Art.9 – Ritiro prima dell'inizio dei campionati

1. L'affiliato che avendo diritto ad un campionato non si iscrive, retrocede automaticamente al Campionato di serie regionale di primo livello a libera iscrizione che potrà disputare nello stesso anno del ritiro.
2. L'affiliato che si iscrive ad un campionato e che non vi partecipa, retrocede automaticamente al Campionato di serie regionale di primo livello a libera iscrizione che potrà disputare nello stesso anno del ritiro. Il ritiro dal campionato fa perdere la tassa d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione che la Consulta Regionale ha stabilito nella misura di:
 - **€ 400,00 (quattrocento/00) per il Campionato di 1^a Divisione;**
 - **€ 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 2^a Divisione;**
 - **€ 200,00 (duecento/00) per il Campionato di 3^a Divisione;**

Art. 10 – Reintegrazione quadri

1. Gli organi competenti ad organizzare i singoli campionati ai sensi del precedente articolo 2, 1° comma, possono provvedere a completare gli organici dei rispettivi campionati qualora, per un qualsiasi motivo, le squadre effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato nel provvedimento di indizione, tramite i ripescaggi.
2. I ripescaggi si identificano nei seguenti tipi:
 - **reintegrazione:** squadra retrocessa e ripescata;
 - **integrazione:** squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e ripescata;
 - **immissione:** squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e viene ammessa ad un campionato di serie inferiore.
3. Il completamento degli organici può essere effettuato con le modalità ed entro i termini che vengono fissati nelle circolari di indizione dei campionati. Esclusivamente per il campionato di 1^a Divisione maschile e femminile si rimanda alla speciale normativa "Tutela dei Vivai" (**ALLEGATO B**).

Le richieste di ripescaggio dovranno pervenire alle rispettive COGT, **pena l'esclusione dall'elenco delle società aventi diritto al ripescaggio**, entro e non oltre il **20 settembre 2024**.

Art. 11 – Ritiri durante il campionato (dopo la pubblicazione dei calendari definitivi)

1. Il ritiro dal campionato fa perdere la quota d'iscrizione, il deposito cauzionale (qualora previsto), tutte le tasse già versate e comporta una sanzione pecuniaria che la Consulta Regionale ha stabilito nella misura di:
 - **€ 600,00 (seicento/00) per il Campionato di 1^ Divisione;**
 - **€ 400,00 (quattrocento/00) per il Campionato di 2^ Divisione;**
 - **€ 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 3^ Divisione;**
2. Inoltre, l'affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso al campionato di serie regionale di primo livello a libera iscrizione che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

Art. 12 – Rinunce durante il campionato

1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria che la Consulta Regionale ha stabilito nella misura di:
 - **€ 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 1^ Divisione;**
 - **€ 200,00 (duecento/00) per il Campionato di 2^ Divisione;**
 - **€ 150,00 (centocinquanta/00) per il Campionato di 3^ Divisione;**
2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione (qualora prevista) se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà mancando il preavviso.
3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale e la sanzione pecuniaria sarà pari a:
 - **€ 600,00 (seicento/00) per il Campionato di 1^ Divisione;**
 - **€ 400,00 (quattrocento/00) per il Campionato di 2^ Divisione;**
 - **€ 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 3^ Divisione;**

Per quanto non previsto dalle circolari di indizione si fa riferimento al vigente Regolamento Gare.

CLASSIFICA

Art. 42 – Squadre a pari punti

In caso che due o più squadre risultino a pari punti in classifica, la graduatoria viene stabilita, in ordine prioritario:

- 1 – in base al maggior numero di gare vinte;
- 2 – in base al miglior quoziente set;
- 3 – in base al miglior quoziente punti;
- 4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.

Art. 43 - Classifica avulsa.

1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa Serie ma di gironi diversi, in ordine prioritario sono i seguenti:

- a) Miglior posizione nella classifica del girone;
- b) Miglior quoziente ottenuto dividendo: punti conquistati in classifica, per il numero di gare disputate;
- c) Miglior quoziente set;
- d) Miglior quoziente punti;
- e) Sorteggio in caso di ulteriore parità

2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizioni dei vari campionati non siano stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.

Per ulteriori chiarimenti vedi GUIDA PRATICA 2024/2025.

SET DI SPAREGGIO (campionato di 1^ divisione)

Art. 27 R.G. - Set di spareggio

Nelle manifestazioni nelle quali si prevedono turni con partite di andata e ritorno senza spareggio, i criteri di passaggio del turno in caso di parità sono i seguenti:

- in caso di vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio. Questo set supplementare (tie-break) si giocherà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto gara la caratteristica dell'evento.

Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei set precedenti restano validi.

Se per qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, Il Giudice Sportivo omologherà il risultato della gara di ritorno e disporrà la disputa del solo

set supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno. Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la copia del referto della gara di andata, prima dell'inizio dell'incontro.

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA

Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita medica di tipo B (visita medica comprendente: visita clinica, visita cardiologica, con ECG a riposo e dopo sforzo, esame completo urine e spirometria). La visita ha validità annuale.

Il Presidente della società è responsabile dell'effettuazione della visita medica e della conservazione degli atti relativa alla stessa.

PRESTITO PER UN CAMPIONATO (L1)

La Consulta Regionale per la stagione 2024/2025 ha deliberato di estendere l'istituto del "Prestito per un Campionato" (MODULO L1) anche per i campionati di 1^a - 2^a e 3^a divisione maschile e femminile nei limiti di numero e di età previsti dalla normativa nazionale.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI (1^a e 2^a Divisione)

La Consulta Regionale, viste le richieste pervenute in tal senso, ha deliberato di estendere in via sperimentale la normativa che permette la partecipazione ai diversi campionati come di seguito riportato:

1^a e 2^a divisione femminile: le atlete nate **dall' 1/1/2007 (under 18) in poi** possono effettuare **n. 10** ingressi in 1^a o in 2^a divisione senza pregiudicarne la possibilità di partecipare, con la medesima società, ai campionati di serie inferiore. Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

1^a e 2^a divisione maschile: gli atleti nati **dall' 1/1/2005 (under 20) in poi** possono effettuare **n. 10** ingressi in 1^a o in 2^a divisione senza pregiudicarne la possibilità di partecipare, con la medesima società, ai campionati di serie inferiore. Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

CAUZIONE

Come previsto dai regolamenti federali le società che partecipano ai campionati di **Serie** (1^a-2^a-3^a Div.) territoriali devono versare una cauzione il cui importo è fissato in **€ 260,00** (cfr. Guida Pratica contributi e tasse federali 2024/2025). Si precisa che tale importo è da considerarsi a società e non a squadra.

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

Per quanto riguarda il riconoscimento si precisa che:

1. I documenti di identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.
2. Sono validi anche le copie dei documenti di identità conformi all'originale vidimati da enti pubblici (questura, comune, ecc.) e che non dovranno essere ritirate dagli arbitri.
3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice, sulla quale dovrà essere apposta una

fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti. L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara al Giudice Sportivo.

4. E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà

una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (allenatori, dirigenti, ecc.). In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

E' confermato che le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione "Elenco Atleti Partecipanti" senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Le società che non presenteranno il **modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano**, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Territoriale per ogni gara in difetto.

Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l'avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato medico scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli arbitri, nel controllare gli eventuali atleti/e aggiunti a mano, pur trovando questi atleti/e sul modulo ATL2 dovranno ben controllare nell'ultima colonna e se il Certificato Medico risulti scaduto non potranno essere ammessi a partecipare alla gara.

E' confermato l'obbligo di inserire la Serie del Campionato (esempio 1^aDiv./M - 2^aDiv./F ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verrà inserita la Serie.

Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti più dei 14 atleti partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP3 all'arbitro. In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo.

CARICAMENTO CAMP3 SU FIPAV ON-LINE (1^ divisione)

Non sarà più necessario da parte della società provvedere al caricamento sul portale fipavonline del Camp3 generato dal tesseramento on line essendo stata automatizzata tale procedura.

SECONDO LIBERO UNDER

L'utilizzo del Secondo Libero è consentito nei campionati di serie 1^a-2^a e 3^a divisione senza alcun limite di età (ad eccezione di eventuali gironi e/o campionati under (3^a o 2^a divisione under) in cui il secondo libero dovrà essere in linea con l'età del campionato.

Pertanto nei campionati Territoriali di serie 1^a-2^a e 3^a divisione, ogni squadra potrà iscrivere a referto:

- max 12 atleti/e senza alcun Libero
- max 12 atleti/e e due Libero
- max 11 atleti/e un Libero
- max 11 atleti/e e due Libero.

Come anche per la passata stagione non sarà più ammessa la composizione 12 atleti/e e un Libero. La normativa di riferimento sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco.

Resta comunque consentita la possibilità di utilizzare due Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

Qualora questa norma all'inizio della gara sia disattesa, il giudice sportivo, in sede di omologa, dovrà sanzionare la società con una multa pari a:

€ 100,00 per i campionati di Under 13 – 14 - 15

€ 150,00 per tutti gli altri campionati

Qualora invece, la non osservanza della norma sia dovuta all'allontanamento di uno dei due Libero durante la gara, sarà necessario provvedere a ridisegnare un giocatore quale Libero. In mancanza di ridesignazione il Giudice Sportivo, in sede di omologa, sanzionerà la società con una multa di € 500,00.

UFFICIALI DI GARA

Gli ufficiali di gara sono designati dalla competente Commissione, mentre ricordiamo che è fatto obbligo alla società ospitante il reperimento di persona atta a compilare il referto di gara.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con un'ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del Segnapunti Associato. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) Abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti da CP FIPAV;
- 3) Abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

Il Segnapunti associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla funzione. Possono essere abilitati alla funzione di segnapunti Associato i portatori di handicap fisici. Le funzioni di segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Obblighi delle Società

Le società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante. Se non può predisporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.

In caso di assenza di segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

Tesseramento

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un tesserato, è gratuito.

Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei Tesserati (dirigenti, allenatori, atlete).

Trattandosi di un tesserato FIPAV, il Segnapunti risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

REFERTO ELETTRONICO

Come deliberato dalla Consulta Regionale nei campionati interterritoriali di 1^a Divisione maschile e femminile è obbligatorio l'utilizzo del referto elettronico eScoreVolley.

Le società ospitanti dovranno mettere a disposizione un dispositivo (Pc o tablet) con connessione internet e un segnapunti associato formato per il suo utilizzo.

Le società inadempienti saranno sanzionate dal Giudice Sportivo in sede di omologa.

RICHIESTA FORZA PUBBLICA

È responsabilità delle singole Società ospitanti richiedere la presenza della Forza Pubblica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI—REGOLE DI GIOCO

Regola 21 – Condotta scorretta e sue sanzioni

21.1 Lieve condotta scorretta

Una lieve condotta scorretta non è soggetta a sanzioni. E' compito del primo arbitro prevenire il livello di condotta sanzionabile. Questo avviene in due fasi:

- fase 1: assegnando un avvertimento verbale tramite il capitano in gioco;
- fase 2: esibendo un cartellino giallo all'indirizzo del componente la squadra interessato.

Questo

avvertimento ufficiale non è una sanzione, ma un simbolo che tale componente (e per estensione la sua squadra) ha raggiunto il livello di condotta sanzionabile per la gara. E' registrato a referto, ma non ha conseguenze immediate.

Relativamente a questo aspetto della lieve condotta scorretta, una volta che viene assegnato il cartellino GIALLO a qualsiasi componente della squadra, deve intendersi che LA SQUADRA ha raggiunto il livello di sanzionabilità e al manifestarsi di successive “Fase 2” della stessa squadra, non avrà più altri cartellini gialli, ma sarà “penalizzata” la persona (atleti/e o staff in panchina) con il cartellino ROSSO: punto e servizio alla squadra avversaria. Se la persona aveva già ricevuto una penalizzazione, si dovrà rispettare la SCALA DELLE SANZIONI e quindi si assegnerà una “espulsione” mostrando i cartellini rosso e giallo tenuti dalla stessa mano, e se, invece, la stessa persona era incorsa nella espulsione, il provvedimento dovrà essere la “squalifica” mostrando i cartellini rosso e giallo tenuti uno per ogni mano.

21.6 – Cartellini

AVVERTIMENTO Fase 1: verbale, senza cartellini
 Fase 2: cartellino GIALLO

PENALIZZAZIONE: cartellino ROSSO

ESPULSIONE: cartellini GIALLO + ROSSO (insieme)

SQUALIFICA: cartellini GIALLO + ROSSO (separatamente)

Rispetto alle precedenti RdG, è stato modificato il significato dei cartellini utilizzati dal 1° arbitro per sanzionare le condotte scorrette, ritornando indietro negli anni.

In particolare il GIALLO rappresenta un AVVERTIMENTO per lieve condotta scorretta giunta al livello di sanzionabilità della squadra (Fase 2), che vale per tutta la gara per quella squadra: non ci sono 2 GIALLO per la stessa squadra relativamente alla lieve condotta scorretta.

Ci potrà essere un ulteriore GIALLO quale AVVERTIMENTO per il “primo ritardo di gioco” assegnato alla squadra nella gara; l’eventuale secondo e successivi ritardi della stessa squadra durante la gara, sono sanzionati con il ROSSO, quali penalizzazioni a cui corrispondono l’assegnazione di un punto ed il diritto al seguente servizio.

Art. 57 - Automaticità dei provvedimenti a carico degli atleti e degli allenatori

Come per le passate stagioni si riportano la scala dei provvedimenti e le sanzioni che gli Arbitri potranno applicare durante le gare ai tesserati che tengono comportamenti non corretti.

Questa sarà la scala dei provvedimenti che potranno essere adottati durante lo svolgimento di una gara:

Avvertimento: cartellino GIALLO

sanzione: nessuna

Penalizzazione: cartellino ROSSO
avversaria

sanzione: punto e servizio alla squadra

Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano

sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set

Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani

sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara

1. Queste nuove sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):

- a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
- b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
- c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
- d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).

2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione alla seconda penalità;
- b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
- c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- d) ammonizione alla quinta penalità;
- e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- f) una giornata di squalifica alla settima penalità;
- g) ammonizione alla ottava penalità;
- h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
- i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
- l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

3. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Sportivo, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

4. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo della gara, il Giudice Sportivo giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Sportivo può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Precisazioni

Nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice Sportivo in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.

Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari saranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.

Nel caso un atleta o un allenatore cambia società durante la stagione, gli eventuali provvedimenti sanzionati durante la stagione nel campionato con la prima società vengono mantenuti anche nel massimo campionato che disputa con la seconda società.

Si ricorda che le Società devono attendere che il provvedimento sia affisso all'albo tramite Comunicato Ufficiale.

I provvedimenti disciplinari saranno comunicati alle Società interessate tramite email o altro mezzo equivalente, fermo restando che, a termine di regolamento, l'affissione all'albo dei provvedimenti adottati dalle competenti Commissioni è l'unica notifica ufficiale.

Squalifica di un allenatore

La sanzione disciplinare della squalifica è inflitta anche agli allenatori, negli stessi modi e termini previsti per gli atleti come previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Pertanto, l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato sancito e per il numero di giornate previste dal provvedimento.

Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari saranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.

Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel raddoppio

della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa.

L'Allenatore nelle gare dove deve scontare le squalifiche non può svolgere altra funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.)

Nel caso un atleta o un allenatore cambi società durante la stagione, gli eventuali provvedimenti sanzionati durante la stagione nel campionato con la prima società vengono mantenuti anche nel massimo campionato che disputa con la seconda società.

A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco e non potrà posizionarsi all'interno

dell'area di gioco; per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non

può impartire direttive agli atleti in campo.

Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all'aver svolto le funzioni di allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari.

Espulsione di un allenatore—atleta—dirigente durante la gara

Un Allenatore, un Atleta, un Dirigente nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.

Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set l'applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA

Nei Campionati Territoriali le Società sono tenute all'obbligo di iscrizione a referto del primo allenatore regolarmente tesserato e munito di vincolo societario.

Le società inadempienti incorreranno a partire dalla prima assenza con un richiamo e dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni gara in difetto.

Se la Società non è in regola con il pagamento del tesseramento societario dell'allenatore, l'arbitro segnalerà l'inadempienza sul rapporto di gara e la Società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario dell'allenatore.

OBBLIGATORIETA' PRESENZA DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

La Consulta Regionale ha deliberato di rendere obbligatoria la presenza del Dirigente Addetto all'arbitro **in tutti** i gironi di prima divisione sia maschile che femminile.

Il Dirigente Addetto all'arbitro deve:

- essere un Dirigente della Società regolarmente tesserato per la FIPAV;
- accogliere gli arbitri al loro arrivo nell'impianto di gioco;
- essere a disposizione degli arbitri durante la verifica preliminare delle attrezzature in riferimento al verbale di omologazione che avrà provveduto a consegnare loro;
- posizionarsi, durante la gara, in un punto concordato con gli arbitri, diverso dal tavolo del segnapunti e dalla panchina, da dove possa facilmente intervenire coadiuvando con gli arbitri stessi al regolare svolgimento dell'incontro;
- accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a disposizione fino a che non lasciano l'impianto di gioco, fornendo aiuto in caso di necessità.

L'assenza del dirigente addetto all'arbitro dopo la quarta volta si applicherà una multa da €.30,00 (trenta) che si ripeterà ogni successiva inadempienza.

CAMPI DI GIOCO 1[^]-2[^] DIVISIONE

Ogni Società dovrà disporre di un campo coperto sul quale giocare le gare interne. I campi dovranno avere un'altezza minima di m. 6,00, una zona di rispetto per almeno m. 1,50 ai lati (con le panchine al di fuori di tale misura) e m. 1,50 obbligatori a fondo campo nell'area di battuta. Ai fini della omologabilità dei campi vengono introdotte le seguenti tolleranze 10% laterali e fondo campo e 5% altezza. Entro la zona di rispetto non dovrà essere ammesso il pubblico. Il campo di gioco dovrà essere omologato dal Comitato Territoriale di appartenenza prima dell'inizio del campionato; ricevuta del versamento per l'omologazione per la stagione 2024 - 2025 dovrà essere esibita al ritiro dei calendari provvisori.

CAMPI DI RISERVA

La Consulta Regionale ha deliberato di estendere la normativa esistente per i campionati di serie A (art. 13 comma 12 paragrafi A e B) anche per i campionati territoriali del Lazio modificata come sotto riportato:

Nei campionati di serie territoriale, qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara o durante la stessa, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili e l'indisponibilità di altro campo idoneo, non darà inizio alla gara o sospenderà la stessa. In sede di omologa, il Giudice:

- a) se le gravi irregolarità del campo non sono imputabili alla volontà dell'affiliato ospitante, disporrà il recupero della gara - in data che sarà fissata dall'organismo competente per l'organizzazione - ed a carico dell'affiliato ospitante il rimborso dei costi di trasferta della squadra ospite come da tabelle federali;
- b) se le irregolarità di campo sono da imputare all'affiliato ospitante, omologherà l'incontro con il punteggio più sfavorevole all'affiliato ospitante e lo sanzionerà con una multa.

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA

Come per la stagione scorsa le società dovranno richiedere direttamente on-line l'omologazione dei campi di gioco e il Comitato rilascerà l'omologa previa verifica dei dati inviati.

Come per le passate stagioni per i campionati di:

- Serie A1- A2-A3 è competente al rilascio la Lega;
- Serie B1 e B2 è competente al rilascio il Comitato Regionale;
- Serie C e D è competente al rilascio il Comitato Regionale;
- Serie 1[^]-2[^]3[^] div. e campionati giovanili è competente al rilascio il Comitato Territoriale.

Per omologare l'impianto di gara il Sodalizio oltre ad inoltrare la richiesta tramite portale dovrà versare il relativo diritto di segreteria:

- alla FIPAV Nazionale per le serie B1 e B2 (€ 155,00);
- al Comitato Regionale per le serie C e D (€ 52,00);
- al Comitato Territoriale per 1[^]-2[^]3[^] divisione e campionati giovanili (€ 52,00).

La Società è tenuta ad esibire il verbale di omologazione all'arbitro prima di ogni gara.

Nel caso in cui più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa è effettuata dall'organo preposto al campionato maggiore.

Per gli impianti utilizzati da più Sodalizi, ognuno di questi deve effettuare il relativo versamento per l'omologazione e inoltrare la richiesta.

Si ricorda che in caso di spostamento di campo anche per singole gare è necessaria l'omologazione del campo.

SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO

In base al decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute dal 1° luglio 2017 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.

Fermo restando l'obbligo di legge che prevede che tutte le società debbano avere a disposizione negli impianti un defibrillatore e il relativo addetto al suo utilizzo, Il Consiglio Federale ha deliberato che tutte le società ospitanti dei campionati Territoriali maschili e femminili dovranno attenersi ai seguenti obblighi:

- Sarà obbligatorio per tutta la durata dell'incontro avere a disposizione nell'impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità;
- Dovrà essere presente una persona abilitata al suo utilizzo.

La Società ospitante dovrà far constatare la presenza dell'uno e dell'altro ai direttori di gara designati.

In caso di assenza del defibrillatore o del suo addetto la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Pertanto le società ospitanti di tutte le gare dei campionati territoriali, dovranno compilare on-line il modulo CAMPRISOC da consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell'incontro, che successivamente lo alleggeranno agli atti della gara.

Nel momento in cui viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la stampa del modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il Modulo del Servizio di Primo Soccorso (CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 insieme verrà anche stampato il Modulo CAMPRISOC.

Se al momento della richiesta dei dati da inserire nel Modulo CAMPRISOC on-line non viene inserito nulla ovvero solo parte dei dati richiesti, il Modulo potrà essere completato a mano prima della consegna dei documenti agli arbitri.

Tale obbligo potrà essere assolto con la presenza di un'ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio.

Nel caso di mancanza dell'ambulanza e/o del defibrillatore e dell'addetto del suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al loro arrivo; l'attesa potrà essere protratta per 30 minuti dall'orario previsto per l'inizio della gara e può essere prolungata a discrezione dell'arbitro in base alle motivazioni adottate dalla società ospitante e comunque fino al massimo di un'ora dall'orario previsto per l'inizio della gara.

Terminata l'attesa decisa dagli arbitri, gli stessi chiuderanno il referto di gara e l'incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nelle osservazioni e nel rapporto di gara.

In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

Nel caso di ritardato arrivo e comunque nei termini previsti, la società ospitante sarà sanzionata con una multa per il ritardato inizio della gara.

La responsabilità della presenza dell'addetto al defibrillatore rimane in capo alla società ospitante per tutta la durata della gara, così come la stessa società ospitante è responsabile di comunicare all'Arbitro l'eventuale temporanea o definitiva assenza dell'addetto.

In tal caso l'Ufficiale di Gara interromperà la partita e la società ospitante avrà 30 minuti di tempo per reperire un nuovo addetto al defibrillatore. Si precisa che il termine di 30 minuti è da considerare complessivamente nell'arco dell'intera durata della gara, ossia le possibili sospensioni per assenza dell'addetto al defibrillatore, non possono superare i 30 minuti complessivi.

Nel caso in cui non venga reperito un nuovo addetto, la gara verrà sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

In caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà sospesa in via definitiva e il Giudice Sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire alcuna sanzione.

Note importanti

L'addetto all'utilizzo del defibrillatore può essere anche qualsiasi tesserato iscritto al CAMP3, purché maggiorenne, e quindi anche il dirigente in panchina, l'addetto all'arbitro, il segnapunti, ecc., purché abilitati alla funzione.

Nel caso di assenza della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore, questa funzione potrà essere assolta anche da un Medico che ovviamente non dovrà presentare alcuna certificazione di abilitazione.

È ovvio che se l'addetto al defibrillatore, tesserato iscritto nel CAMP3, dovesse intervenire durante la gara per eventi esterni al gioco (malore di una persona del pubblico, di un addetto all'impianto, ecc.) la gara non potrà essere sospesa e nel caso fosse un atleta, questi dovrà essere sostituito per poter espletare le sue funzioni, a meno che la gara non venga interrotta dagli arbitri in base all'eventuale gravità dell'accaduto.

In relazione all'attesa del defibrillatore e del suo addetto a ridosso dell'orario di inizio delle gare, si precisa che gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo il loro effettivo arrivo, in quanto non potendo sapere l'ora esatta del loro arrivo al fine di evitare di dover interrompere il riscaldamento ufficiale per poi iniziarlo di nuovo.

Pertanto è ovvio che gli arbitri daranno inizio al riscaldamento ufficiale soltanto dopo il suo effettivo arrivo e quindi questo potrebbe causare un ritardato inizio della gara che verrà poi sanzionato dal Giudice Sportivo.

La presenza di una ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio, soddisfa ovviamente l'obbligo del defibrillatore; gli operatori sanitari dovranno stazionare all'interno dell'impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. La persona abilitata per l'utilizzo del defibrillatore dovrà presentare la relativa certificazione di abilitazione (IRC), ovviamente non scaduta (anche in fotocopia), e durante la gara dovrà posizionarsi appena fuori dall'area di gioco in un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. Agli operatori dell'ambulanza non va richiesta l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Rispetto a quest'ultimo comma, si evidenziano tre aspetti fondamentali:

- le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso l'apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio italiano.
- **Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 1° febbraio 2018 ha stabilito che l'attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria, così come statuito dal D.M. del 24 aprile 2013, e pertanto l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario – laico ha durata biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining.**
- I certificati di abilitazione potranno essere presentati all'arbitro anche in fotocopia.

I Vigili del Fuoco possono essere addetti al defibrillatore senza necessità di mostrare l'abilitazione ma soltanto il loro tesserino di riconoscimento.

Nel caso la società ospitante non metta a disposizione la persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore e uno degli Ufficiali di gara designati per l'incontro fosse abilitato all'utilizzo, questi non potrà colmare la mancanza e la gara comunque non potrà avere inizio e la società ospitante sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole. Se l'addetto all'utilizzo al defibrillatore fosse persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire la sanzione della espulsione o della squalifica, come da regolamento deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco e non potranno impartire direttive agli atleti in campo, ma DEVONO comunque rimanere a disposizione in caso di emergenza sanitaria.

Nelle Finali o fasi che si disputano a concentrazione o in sede neutra, il servizio di primo soccorso dovrà essere assicurato dalla società o dal comitato organizzatore e pertanto le società partecipanti non devono presentare il modello CAMPRISOC.

Si rammenta che la presente normativa che disciplina i servizi di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, tesserati in campo e spettatori.

Le eventuali indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento e/o la presenza di alcuni componenti scaduti, la mancanza dell'operatore, del medico di servizio o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni contrastando con i principi ispiratori della detta normativa, attribuiranno alle società ospitanti oltre alle previste sanzioni sportive, ogni

responsabilità penale e civile per quanto di ragione, in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo malleverà espressamente la Federazione Italiana Pallavolo e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

SEGGIOLONE ARBITRALE

In linea generale le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di impedimenti. Pertanto il seggiolone arbitrale, nella parte che sporge verso il terreno di gioco, deve essere protetto con gommapiuma o materiale similare, che possa attutirne l'urto in caso di impatto.

PALLONI DI GIOCO

Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati Territoriali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB.

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:

MIKASA: MVA 200 MVA 300 MVA 200 CEV V200W V300W

MOLTEN: V5M 5000

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole.

SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO

Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato vanno richiesti secondo le norme regolamentari direttamente on-line (FIPAVONLINE); esse dovranno pervenire alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali entro i termini stabiliti (non meno di cinque giorni prima della gara), corredate di:

- dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
- richiesta di spostamento con l'indicazione della data, orario e campo di gioco per il recupero;
- accordo scritto per la data del recupero da parte della squadra avversaria;
- **tassa spostamento (€ 25,00);**
- omologazione campo se diverso da quello abituale.

Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra elencati requisiti fatta eccezione per quanto previsto per le finali dei campionati giovanili di categoria.

Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le Società per rendere esecutivo uno spostamento. La C.O.G.T. potrà, se ne ravvisasse gli estremi o lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del Campionato, non concedere lo stesso. **Nelle ultime 3 giornate di ciascuna fase del campionato non saranno assolutamente concessi posticipi di date né di orari, saranno concessi soltanto anticipi in**

base alle norme vigenti. Eventuali posticipi potranno essere concessi solo per incontri ininfluenti per la classifica delle squadre interessate alla promozione o retrocessione.

La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore, non costituisce motivo di rinvii, tranne per le squadre partecipanti alle Finali Territoriali, Regionali, Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre dei CQT e CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata, la C.O.G.T. provvederà d'ufficio allo spostamento della gara del Campionato.

Le comunicazioni riguardanti spostamenti e variazioni relative alle gare dovranno essere confermate dalla Commissione Gare tramite e-mail e direttamente sul portale dei Campionati Territoriali on-line.

RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE

Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali; a fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il giorno infrasettimanale (martedì, mercoledì o giovedì) e l'orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile.

La C.O.G.T. fisserà la gara nel giorno infrasettimanale, indicato nel modulo di iscrizione dal Sodalizio ospitante, entro le due settimane successive alla data di affissione del provvedimento con cui è deliberato il recupero o la ripetizione della gara.

In caso di omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni saranno fissati d'ufficio il mercoledì alle ore 19.00.

CAMBI DI DENOMINAZIONE

I cambi di denominazione Sociale devono essere sempre autorizzati dalla Federazione, facendone richiesta, a firma del rappresentante legale.

Per quanto concerne invece eventuali sponsorizzazioni, vale a dire abbinamenti pubblicitari relativi ad una o più squadre della Società, essi devono essere segnalati solo ed esclusivamente al Comitato Territoriale, specificando che trattasi soltanto di denominazione ai fini agonistici per la stagione in corso. Il Consiglio Territoriale autorizzerà esclusivamente le variazioni di denominazione ai fini pubblicitari che contengano un riferimento esplicito alla Società titolare del diritto sportivo.

MULTE

Il pagamento delle multe deve avvenire entro 15 giorni dalla data d'affissione all'albo del Comunicato Ufficiale. Scaduto tale termine, la multa è aumentata del 50% e il relativo pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni.

Se scade anche questo ulteriore termine, si mette in atto la riscossione coattiva con comunicazione scritta alla Società e all'arbitro.

In considerazione di possibili mutate condizioni la COGT si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variare la data di inizio dei campionati, le formule di svolgimento e le presenti norme organizzative.

La presente è inviata anche alle Società aventi diritto ad essere ripescate nel campionato di 1^a divisione maschile e femminile, nel caso in cui Società aventi diritto rinuncino alla partecipazione del Campionato di 1^a divisione.

Le Società, sono invitate ad inoltrare richiesta di ripescaggio entro e non oltre **il 20 settembre 2024.**

Il mancato arrivo della richiesta entro la suddetta data comporterà l'esclusione delle Società dall'elenco delle aventi diritto al ripescaggio.